



N. 01568/2012 REG.PROV.CAU.

N. 02567/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2567 del 2012, proposto da:

\_\_\_\_\_, rappresentata e difesa dall'avv. \_\_\_\_\_, con domicilio, ai sensi dell'art 25 cod.proc.amm., presso la Segreteria Tar;

contro

Autorità per L'Energia Elettrica e il Gas, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1;

nei confronti di

Terna S.p.A., Enel Produzione S.p.A.;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione dell'Autorità per l' energia elettrica ed il gas n. 281, in data 5 luglio 2012, avente ad oggetto "revisione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica per le unità di produzione di energia elettrica alimentare da fonti rinnovabili non programmabili”;

dell'atto applicativo: relazione tecnica di data 5 luglio 2012;

nonchè di tutti gli atti connessi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell' Autorità intimata;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2012 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che la nuova disciplina persegue la finalità di promuovere una maggiore responsabilizzazione degli utenti del dispacciamento di impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili ed un'equa ripartizione dei costi generati, affinché non ricadano solo sui consumatori di energia elettrica;

Ritenuto, ad un primo esame, che non sembra irrazionale la scelta dell'Autorità di porre a carico degli operatori che producono energia da fonti rinnovabili, non programmabili, i costi per sbilanciamenti derivanti da immissioni in eccesso o in difetto rispetto ai programmi;

Ritenuto altresì che il danno rappresentato si configura come danno economico e come tale, può essere agevolmente ristorato, in caso di eventuale accoglimento del ricorso, anche in considerazione della possibilità di una rapida trattazione del ricorso nel merito;

Ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) respinge la domanda cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Silvana Bini, Primo Referendario, Estensore

Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)